

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-518 del 30/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO PER L'ATTIVITÀ DI "CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-540 del 29/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO PER L'ATTIVITÀ DI "CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4842 del 29/09/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 134111 del 08/11/2021, acquisito al prot. ARPAE n. 171253 del 08/11/2021 per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli", svolta dalla ditta CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F./P.IVA 00386230338), nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale n. det - amb 5885 del 16/11/2022 è stata aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 4842/2021, (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 154150 del 13/12/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 203883 del 13/12/2022);

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. 207387 del 16/12/2025 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 223749 del 16/12/2025 – pratica Sinadoc 38777-2025 - dal procuratore della ditta CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F./P.IVA 00386230338), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30 (che è anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche);

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (modifica sostanziale);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la matrice "scarichi", la ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 231094 del 29/12/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 1330 del 07/01/2026 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 223749/2025, la ditta ha trasmesso la "Relazione Tecnica Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 6581 del

- 14/01/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, con prescrizioni;
- nota prot. n. 5428 del 14/01/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 6231 in pari data) con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole relativamente alle matrici “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”;
 - parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'Azienda USL di Piacenza prot. n.5096 del 21/01/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 11231 del 21/01/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge “i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”, mentre “in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F./P.IVA 00386230338), per l'attività di “carrozzeria per autoveicoli”, svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30 (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta “CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO” (C.F./P.IVA 00386230338), per lo stabilimento sito in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30 (che è anche sede legale), relativamente all'attività di “carrozzeria per autoveicoli”, che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA	lett.a) Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza	Comune

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
MODIFICHE)	del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. det-amb 4842 del 29/09/2021, come aggiornata con Determinazione n. det amb 5885 del 16/11/2022;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, in cui si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. det-amb 4842 del 29/09/2021, (aggiornata con D.D. n. det- amb 5885 del 16/11/2022);

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per le matrici "acqua", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 08/11/2021**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 134111), da parte del SUAP del Comune di Piacenza, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4842 del 29/09/2021, (aggiornata con Determinazione dirigenziale n. det amb 5885 del 16/11/2022);

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																																			
Rif. prat. Sinadoc 38777-25 (Attività istruttoria n. 7 del 22/01/2026)																																			
CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F. 00386230338) - Attività di carrozzeria per autoveicoli - Stabilimento sito in Comune di Piacenza viale dell'Industria n. 30																																			
DESCRIZIONE																																			
Dall'istanza si evince che: - la ditta ha avviato un progetto di aggiornamento e razionalizzazione degli impianti produttivi, finalizzato a incrementare l'efficienza delle operazioni, ridurre le emissioni e garantire condizioni di lavoro più sicure e salubri. Conseguentemente sono previste: - la sostituzione dell'attuale impianto di aspirazione e filtrazione a servizio della cabina di sabbiatura con un nuovo impianto di ultima generazione. Tale modifica comporterà la dismissione delle attuali emissioni E3 ed E4 e la realizzazione di una nuova emissione E11, derivante dal nuovo filtro abbattitore; - la modifica della cabina-forno di verniciatura dalla quale si generano attualmente le emissioni E1 ed E5. In particolare, ai fini del risparmio energetico, la cabina sarà convertita con bruciatore "in vena d'aria" costituito da quello già autorizzato (400 kW) generante l'attuale emissione E5. Con la modifica verrà dismessa l'emissione E5 mentre l'emissione E1 subirà una modifica relativa alla presenza in emissione anche degli inquinanti da combustione; - l'individuazione di 2 nuovi locali per le operazioni di "miscelazione/preparazione prodotti vernicianti" generanti rispettivamente le emissioni E12 e E13; - le materie prime relative all'attività di verniciatura/pulizia rimangono invariate sia in termini qualitativi che quantitativi; - sarà installato anche un pulivapor a gasolio rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetto ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; - sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.																																			
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																			
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONE E1 FORNO DI VERNICIATURA CON BRUCIATORE IN VENA D'ARIA A METANO (P=400 KW) <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>20000 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>7 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>290 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>9,6 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u></td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>3 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)*</td> <td>350 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)*</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sistema di abbattimento:</td> <td>FT</td> </tr> </tbody> </table> * Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% EMISSIONE E2 FORNO DI VERNICIATURA <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>33600 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>7 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>290 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>9,6 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u></td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>3 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sistema di abbattimento:</td> <td>FT</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	20000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	7 h/g	Durata massima annua	290 gg/anno	Altezza massima	9,6 m	<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		Polveri	3 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	FT	Portata massima	33600 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	7 h/g	Durata massima annua	290 gg/anno	Altezza massima	9,6 m	<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		Polveri	3 mg/Nm ³	Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	FT
Portata massima	20000 Nm ³ /h																																		
Durata massima giornaliera	7 h/g																																		
Durata massima annua	290 gg/anno																																		
Altezza massima	9,6 m																																		
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>																																			
Polveri	3 mg/Nm ³																																		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³																																		
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³																																		
Sistema di abbattimento:	FT																																		
Portata massima	33600 Nm ³ /h																																		
Durata massima giornaliera	7 h/g																																		
Durata massima annua	290 gg/anno																																		
Altezza massima	9,6 m																																		
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>																																			
Polveri	3 mg/Nm ³																																		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³																																		
Sistema di abbattimento:	FT																																		

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO A METANO - P=400 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima annua	290	gg/anno
Durata massima giornaliera	7	h/g
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E7 CARTEGGIATURA

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	290	gg/anno
Altezza massima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE E8 VERNICIATURA TELAI

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	290	gg/anno
Altezza massima	9,6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E9 GENERATORE TERMICO A METANO - P=200 KW

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima annua	290	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/g
Altezza minima	9,6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E10 CARTEGGIATURA

Portata massima	32600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	290	gg/anno
Altezza massima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE E11 SABBIATURA

Portata massima	33100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	290	gg/anno
Altezza massima	9,6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE E12 ASPIRAZIONE LOCALE MISCELAZIONE PRODOTTI

Portata massima	350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	290	gg/anno
Altezza massima	9,6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E13 ASPIRAZIONE LOCALE PULIZIA ATTREZZATURE

Portata massima	350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	290 gg/anno
Altezza massima	9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E14 PULIVAPOR A GASOLIO (P=88 KW) - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

- 1) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse, in particolare:
 - l'attività di verniciatura e appassimento/essiccazione deve essere svolta negli appositi impianti e la verniciatura deve avvenire in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria con velocità di aspirazione non inferiore a 0,4 m/s;
 - le operazioni di lavaggio delle attrezzature e di preparazione delle vernici devono essere svolte negli appositi locali con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria;
- 2) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- 3) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso; detto valore si riferisce alla media annua dei prodotti a base solvente utilizzati;
- 4) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione annua di COV: 4500 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- 5) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 50 kg/g, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- 6) i giorni, le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia e sgrassaggio), dei solventi, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza **almeno settimanale**, su appositi registri, con pagine bollate a cura dal ST di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 7) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, atta a dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, gli stessi dovranno essere correttamente classificati con il pertinente codice EER e caratterizzati con un'analisi annuale del loro contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- 8) i camini di emissione, ad eccezione di E14, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 9) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 10) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 11) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 12) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 13) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 14) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 15) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 16) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo fissati per E1 il gestore può non effettuare monitoraggi ad E1 per tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- 17) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E6 ed E9 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- 18) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E7, E8, E10, E11, E12, E13 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 19) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 20) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- 21) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;

- 22) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 23) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 24) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 25) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 26) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 27) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 28) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 29) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 30) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- 31) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi:
 - ad almeno **tre monitoraggi** di **E11** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
 - ad almeno **uno monitoraggio** di **E12 e E13** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- 32) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 33) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 34) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 35) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 161/06;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale, nonché dispositivi di protezione individuale, a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 223749 del 16/12/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 38777-25 (Attività istruttoria n. 8 del 23/01/2026)
CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F./P.IVA 00386230338) - Attività di carrozzeria per autoveicoli - Stabilimento sito in Comune di Piacenza, Viale dell'Industria n. 30
DESCRIZIONE
Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta ha dichiarato il <u>proseguimento senza modifiche</u> per lo scarico di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura. Si riporta, per il buon ordine, la descrizione dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, contenuta nell'AUA D.D. n. det-amb 3969 del 18/10/2016, richiamata nella D.D. n. det-amb 4842 del 29/09/2021 (aggiornata con D.D. det-amb n. 5885 del 16/11/2022) : • le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio esterno degli automezzi vengono trattate mediante un sistema costituito da vasca di dissabbiatura, vasca di disoleazione statica, serbatoio di accumulo/rilancio e impianto di depurazione chimico fisico; • presso lo stabilimento è presente anche un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia precedentemente utilizzato per la depurazione delle acque meteoriche del piazzale ricoperto da tettoia; tale impianto, ancorché non più utilizzato, è stato lasciato a scopo cautelativo; • lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici), alle acque pluviali e alle acque meteoriche dei piazzali non soggetti a dilavamento; • il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico di acque reflue industriali è indicato con la dicitura "Pozzetto d'ispezione fiscale" nell'Allegato 1 "PLANIMETRIA SCARICHI" all'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Det. Dir. N. 2491 del 02/11/2022 acquisita con prot. ARPAE n. 180645 del 03/11/2022..
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, <u>per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura</u>, le prescrizioni già impartite con AUA D.D. n. det-amb 4842 del 29/09/2021, aggiornata con D.D. det-amb n. 5885 del 16/11/2022: 1) di stabilire, per lo <u>scarico di acque reflue Industriali in pubblica fognatura</u>, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (indicato con la dicitura "Pozzetto d'ispezione fiscale" nell'Allegato 1 PLANIMETRIA SCARICHI" allegata all'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Det. Dir. N. 2491 del 02/11/2022 acquisita con prot. ARPAE n. 180645 del 03/11/2022) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; 2) di impartire, <u>per lo scarico di acque reflue Industriali in pubblica fognatura</u>, le seguenti prescrizioni: a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 7 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1500 mc.; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico; d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 1. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione; f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui con le frequenze e le modalità indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte

dell'Autorità competente;

- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 1. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.